

Trasmesso tramite PEC

Al Comune di Lesignano de' Bagni
Servizio Uso e Assetto del Territorio

e p.c.

All'AUSL di Parma
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Distretto Sud-Est

Oggetto: Variante al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Lesignano de' Bagni (PR).
Versione in adozione inviata con Prot. Comune N.0005881/2018. Osservazioni in merito.

Esaminati il nuovo Piano di Classificazione Acustica presentato ed il Regolamento Comunale di disciplina delle Attività Rumorose ad esso allegato, la scrivente Agenzia ritiene di valutarli positivamente nel loro complesso e di indicare alcune modifiche chiarificatrici da apportare.

A livello di dettaglio:

- per la variante che comporta un innalzamento di classe, dalla classe II alla classe III, del territorio interessato dall'estensione della ditta Tirelli srl si suggerisce di verificare se le lavorazioni della medesima ditta, le sorgenti fisse di rumore possedute ed il traffico indotto non rendano opportuno preferire una classe superiore alla III, quale la classe IV, peraltro già presente nel vicino territorio a nord dell'area interessata dalla variante.

Si ricorda al contempo la necessità di monitoraggi di lunga durata, ante e post operam, per verificare cautelativamente sia il rispetto dei limiti assoluti che differenziali presso la vicina area residenziale, così da poter dimensionare correttamente e definire le caratteristiche fonoassorbenti delle schermature protettive già di fatto previste nella CdS convocata in merito del 27.09.16;

- per la variante che interessa invece il prosciuttificio Real Castello SpA, affermando che corretta risulta essere la classificazione del nuovo stabilimento in classe V, si propone che l'intorno della medesima classe sia classificato per un'estensione minima di almeno 50 m da un'opportuna fascia cuscinetto di classe IV, classe che risulta comunque compatibile con l'edificazione di future residenze. La classe III a diretto contatto con il comparto produttivo non risulta compatibile dalle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n. 45/02, né fisicamente risulta possibile, senza opportune opere di risanamento, avere una zona di buona tutela acustica nelle immediate vicinanze di un comparto produttivo ed al contempo di un'infrastruttura viaria di attraversamento;

- per la variante di Stadirano, la classificazione in classe III di un'area residenziale di progetto risulta corretta solo nel territorio non interessato dal buffer infrastrutturale, ovvero, in altre parole, occorre ricontornare in classe IV la parte di territorio lungo l'infrastruttura, come già appare correttamente risulta essere per il lato più a sud di quest'ultima.

- la medesima osservazione espressa nel punto precedente, ovvero l'assenza di una parte del buffer infrastrutturale, appare evidente per parte del margine inferiore della tangenziale, che erroneamente

rimane inserita in classe III. Corretta è di certo la classificazione del corridoio infrastrutturale in classe IV;

- per quanto riguarda la variante del territorio interessato dall'impatto acustico della pista motoristica "Monte Michelone", si propone di ampliare la fascia di rispetto inserita in classe IV all'estensione di 50 m: generalmente 20 m per tali attività a grande disturbo sonoro, salvo evidenze dei riscontri fonometrici, non sono sufficienti per un degradamento fisico dell'emissione acustica. In tale breve distanza infatti si dovrebbe verificare un abbattimento del livello di esposizione di 10 dB(A). Si fa notare che l'esistenza di un'esigua porzione di territorio in classe III sul lato est non appare motivata, in quanto stretta fra due realtà a grande impatto acustico, ovvero la pista motoristica a est e l'infrastruttura viaria a ovest. Si propone pertanto di congiungere sul lato ovest la fascia di buffer di classe IV della pista motoristica alla fascia di buffer in uguale classe acustica dell'infrastruttura lineare;

- per quanto riguarda l'esplicitazione delle aree di pubblico spettacolo, individuate con asterisco sulla cartografia, si invita l'Amministrazione a contornarle precisamente nella loro estensione fisica, evidenziandone i confini ed ad inserirle correttamente nelle nuove planimetrie di ZAC.

Per ciò che concerne il Regolamento delle attività rumorose si conferma il buon rispetto dei requisiti minimi della normativa regionale. Si rendono necessarie correzioni di alcuni refusi:

1. all'Art. 4 il limite massimo del descrittore acustico $L(A)_{slow,max}$ consentito nelle manifestazioni di spettacolo, generalmente a centro pista o nel baricentro acustico, è di 108 dB(A) e non di 180 dB(A).
2. con l'avvento del D. Lgs. n. 42/17 il Tecnico Competente in Acustica Ambientale viene denominato in modo più conciso come Tecnico Competente in Acustica.
3. all'Art. 6 si consiglia di aggiungere a *"in maniera espressa"*, le parole *" [...] previa l'acquisizione di parere tecnico previsionale in materia da parte di Arpae e Ausl"*. Tali manifestazioni, nei pressi di aree particolarmente protette, devono comunque essere di tipo fortemente eccezionale nell'eventuale concessione.
4. all'Art. 19 prima di *3 minuti* devono essere inserite le parole *"superiore o uguale a"*.
5. Nel titolo VII relativo alle licenze ed autorizzazioni delle realtà ad impatto acustico non viene fatta menzione alle attività di intrattenimento sonoro agli esercizi commerciali o dei luoghi di pubblico esercizio che effettuano diffusione o riproduzione musicale (locali di ogni genere, esercizi commerciali, bar, etc). E' bene regolamentare in modo chiaro ed univoco l'arco orario in cui qualsiasi esercizio può esercitare la diffusione sonora di qualsiasi natura e genere, anche in regime ordinario.

Si consiglia di non concedere tali attività oltre le ore 24:00, salvo esplicita richiesta di deroga.

Si ricorda inoltre all'Amministrazione Comunale come il Regolamento delle attività rumorose risulti davvero efficace e di buona applicazione quanto più è ricco nella precisa definizione di qualsivoglia regolamentazione delle attività rumorose.

Si invita pertanto ad esplicitare in esso gli orari e l'eventuale altra disciplina di particolari attività, anche se solo tipiche del territorio di Lesignano de' Bagni, che rimangono oggi sottese. Spesso i cittadini si lamentano della raccolta dei rifiuti, delle sirene delle autoambulanze, delle manifestazioni comunali celebrative concesse in deroga, delle attività sonore viaggianti, di particolari rumorosità dovute alle attività agricole, anche se stagionali.

E' bene diffondere la conoscenza più estesa del regolamento delle attività rumorose, dandone copia alle attività e ai pubblici esercizi nel rilascio di autorizzazioni, nullaosta o concessioni.

Distinti saluti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Area S.O. Strumenti di Pianificazione e Analisi del Territorio

Il TCA incaricato
Mara Nolli

La Responsabile
Adriana Pirozzi

documento firmato digitalmente

Rif. Arpae PGPR/2018/16096
Sinadoc 25231/2018

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 05/11/2018 13:53:36 PGPR/2018/0023474